

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore — Aggiunta al numero 3 dell'articolo 5 proposta dal ministro di grazia e giustizia, combattuta dal senatore Sclopis — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Proposta al riguardo del senatore Mameli, accettata dal ministro di grazia e giustizia — Parlano sulla medesima i senatori Sclopis, Musio, relatore e Mameli — Proposizione del senatore Gioia — Emendamento del senatore Alfieri — Osservazioni del senatore Gioia e del ministro di grazia e giustizia in risposta al senatore Alfieri — Dichiarazione del relatore Musio — Adozione dell'aggiunta proposta dal senatore Gioia — Nuova redazione del numero 8, proposta dall'ufficio centrale, oppugnata dal ministro di grazia e giustizia — Osservazioni a suo sostegno del relatore Musio — Parole sulla medesima dei senatori Sclopis, Deferrari, Di Castagnetto e del ministro di grazia e giustizia — Rigetto del numero 8 proposto dall'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, non che il ministro Paleocapa.)

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. È riaperta la discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ieri un egregio magistrato sollevò una questione gravissima, se cioè dalla condanna profertasi all'estero contro l'aspirante all'ufficio di procuratore sorgere ne possa la incapacità prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 5 che si sta discutendo. Detto paragrafo venne votato senza che siasi la questione risolta; ora, o signori, io credo che alla dignità del Senato ed all'interesse pubblico importi che non si lasci la medesima indecisa. Diverse furono le opinioni che vennero in questo recinto e dagli onorevoli membri dell'ufficio centrale e dal Ministero emesse; dubbiosa quindi ed incerta essere potrebbe la magistratura trattandosi di applicare questa legge, e credo perciò che debbasi la questione od in uno od in altro senso risolvere. Vero è che quando la votazione di un articolo ebbe luogo, più non puossi sullo stesso ritornare; ciò

tuttavia non toglie per nulla che sia lecito introdurvi un'aggiunta. Perciò appunto onde rimanga tolto ogni dubbio, io propongo che dopo il paragrafo terzo approvato nella seduta di ieri si dica:

« Le incapacità stabilite nel presente articolo avranno luogo anche per le condanne incorse all'estero. Per queste però sarà in ogni caso applicabile il disposto del paragrafo precedente. »

Come ben vede il Senato verrebbe così a stabilire che il fatto di avere incorsa una condanna, ancorchè proferta da un tribunale straniero, per alcuno dei reati contemplati in detto numero, induce l'incapacità alla ammissione ad esercitare l'ufficio di procuratore, ma che però in tal caso il diritto di dispensare dalla medesima è al potere esecutivo acconsentito non solo quando trattisi di semplici delitti, ma anche di crimini; il che sarebbe conforme a quanto contiensi nella legge sulla leva militare citata dal senatore Mameli. Io non mi farò qui a riaprire la discussione ripetendo di bel nuovo quanto venne già detto nella seduta di ieri; solo mi si permetta di pregare ancora una volta il Senato a riflettere come sarebbe sommamente deplorabile, come anzi sarebbe altamente immorale che un individuo condannato, a cagion d'esempio, in paese straniero ai lavori forzati per grassazione o per falso, col bollo infamante sulla persona, come in alcune legislazioni per certi reati è prescritto, con ancora il segno della catena che fu nel bagno obbligato a trascinare, possa presentarsi a chiedere di esercitare in patria nel santuario della giustizia quel delicato ed importante ministero di procuratore, che l'ufficio centrale ha con ottimo consiglio creduto di circondare con tante cautele e garantigie.

Non io sarò che mi faccia a contestare i principii di nazionale indipendenza che vennero dagli oppositori invocati; non contesto neppure che una sentenza di condanna pronunciata in paese straniero non può avere effetto negli Stati, quanto all'applicazione della pena; tuttavia mi si consenta di insistere nell'osservare che la medesima sarà pur sempre un tale documento della immoralità di chi ne fu colpito, da doversi questi assolutamente respingere dall'esercizio della professione di cui si tratta. Io mi restringo a questi semplici riflessi, perchè non voglio rientrare nuovamente nella questione, ma solo desidero che il Senato la risolva pronunciandosi in un modo o nell'altro.

PRESIDENTE. Farò osservare che non siamo in numero, e che la votazione essendo importante bisognerebbe che il Senato fosse anche in numero per sentire la discussione; quindi credo che sia il caso di sospendere per alcuni minuti la seduta.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti.)

Il Senato essendo ora in numero, la discussione è riaperta.

SCLOPIS. L'onorevole guardasigilli, credendo che nella seduta di ieri il Senato abbia in certo qual modo lasciata incerta la risoluzione dal punto che si era eccitato sull'indicazione data dall'onorevole Persoglio, pensa sia necessario che oggi quella questione sollevata in brevi termini sia definitivamente risolta.

A questo fine l'onorevole guardasigilli suggerirebbe un'aggiunta da farsi all'articolo venuto ieri in discussione, la quale sarebbe così concepita:

« Le incapacità stabilite nel presente numero avranno luogo anche per le condanne patite all'estero. Per queste però sarà in ogni caso applicabile il disposto del paragrafo precedente, vale a dire l'applicabilità della grazia sovrana.

L'onorevole guardasigilli è indotto particolarmente a sostenere fino ad un certo punto l'operosità della sentenza dei tribunali esteri in materia criminale contro i sudditi di uno Stato dall'idea che disdirebbe sommanente alla qualità di procuratore l'essere stato colpito da una sentenza criminale o correzionale pronunciata all'estero, e che questa macchia contratta non si potrebbe a meno di riguardarsi come operativa anche nello Stato.

L'ufficio centrale credeva che ieri la questione fosse stata risolta; almeno lo fosse stata per quanto era necessario alla discussione, giacchè il tema che si era proposto dall'onorevole Persoglio non entrava nella natura, nel cuore della discussione.

Essendosi esclusa l'indicazione dei giudicati in materia criminale pronunciati all'estero, si credeva che la teorica ammessa dall'ufficio centrale fosse stata approvata in massima dal Senato. Tuttavia, posto oggidì nella necessità di specificare ancora una volta il suo voto, l'ufficio centrale crede di non potersi accostare nè alle ragioni indicate dall'onorevole guardasigilli, nè alla proposizione formale d'aggiunta per esso presentata.

Duole all'ufficio centrale di prolungare una discus-

sione, che grandemente bramerebbe di vedere condotta a termine; ma la gravità dei motivi, la posizione speciale della questione esigono che ancora esponga le sue ragioni per questo fatto.

Ieri noi abbiamo indicato brevemente i principii di diritto pubblico interno, esterno ed internazionale, i quali a nostro credere, impediscono che si possa dare effetto a queste sentenze; effetto legale, intendo, effetto positivo. E qui mi occorre di ancora spiegare meglio ciò che ieri si diceva, e che si riscontra anche con quello che già disse l'onorevole guardasigilli, vale a dire, che queste condanne, che possono essere patite all'estero da un suddito dello Stato, abbiano una certa forza di recapito di moralità, la quale possa e debba essere presa in considerazione, quando si tratti del rilascio dei certificati di moralità.

Ma si insiste dall'ufficio centrale che queste sentenze non possono mai avere effetto diretto, come provvedimento giudiziario di cui un suddito possa essere passibile.

Io non istarò a riandare questi principii generali di diritto pubblico interno, di diritto pubblico esterno, di diritto internazionale, i quali sicuramente sono conosciuti dai nostri onorevoli colleghi: io darò solo un brevissimo riassunto, e lo piglierò da un testo, il quale è dei più conosciuti, dei più divulgati in materia di diritto pubblico in Europa. Io citerò il Martens, manuale, per così dire, dei pubblicisti europei.

Al libro III, capo 3, paragrafo 103, *Des actes de juridiction criminelle sur un territoire étranger*, il Martens cominciò per porre queste regole generali:

« Chaque Etat ayant exclusivement le pouvoir criminel dans l'enceinte de son territoire, tout acte de juridiction criminelle exercé dans un territoire étranger est à considérer dans la règle comme une grave violation du droit des gens, etc. »

Poi svolge questi principii, che i nostri antichi esprimevano con queste parole: *Extra territorium ius dicenti impune non paretur*, e che Martens, discendendo all'applicazione, al caso che ci occupa, insegna in questi termini:

« § 104. *De l'effet des sentences criminelles.* — Par une suite de ces mêmes principes, l'effet d'une sentence criminelle ne s'étend pas hors des limites du territoire, sur la personne ou les biens de celui qui a été condamné; tellement que celui qui a été déclaré infâme chez nous n'encourt chez l'étranger qu'une infamie de fait, non de droit; que le bannissement décrété dans un pays n'empêche aucun autre de tolérer le banni, et que la confiscation des biens prononcée dans un pays n'emporte pas celle des biens situés dans un autre; ce serait donc punir de nouveau le coupable que de le priver dans un autre pays de son honneur ou de ses biens, ou de le bannir après lui avoir accordé le séjour, ce qui toutefois exigerait une nouvelle procédure. »

Questi principii, a nostro credere, sono tritissimi, sono certissimi.

Io so che si sono fatte delle teorie, che in parte po-

trebbero considerarsi come alquanto discoste da queste, come sono quelle di Erzio e di Voet; ma considerando le parole di Erzio e di Voet, si vedrà che l'applicabilità di quella che chiamasi teoria dello *Statuto personale* non si oppone alla nostra interpretazione.

Noi pertanto persistiamo a mantenere questi principii; noi ci riserviamo a calcolare l'importanza degli effetti di queste condanne, come recapiti semplici di moralità, quando si tratterà di certificati da rilasciarsi in punto di moralità agli aspiranti alla professione di procuratore; ma noi protestiamo altamente che ove il Senato si inducesse a pronunciare una decisione nei termini proposti dall'onorevole guardasigilli, non si potrebbe forse sottrarre al rimprovero di tutti i pubblicisti, i quali in questa materia sono unanimi, precisi, concordi. Altro non occorre di dire; sta a voi il giudicare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per una semplice osservazione. Io sono lieto di trovarmi oggi come ieri d'accordo coll'onorevole preopinante sopra i principii; disconvingo però nell'applicazione loro: e sono grato all'onorevole Sclopis per avere letto al Senato un brano dell'opera del celebre Martens, imperocchè la mia opinione è in tutto conforme a quella di questo pubblicista. Egli afferma che un condannato a pena criminale ed infamante all'estero, non incorre nel suo paese che in un'infamia di fatto e non di diritto.

SCLOPIS. Domando la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Or bene io sostengo appunto che il medesimo, soprattutto quando abbia già scontato una tal pena, non deve più essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore, precisamente per l'infamia di fatto che a carico suo verificasi, perchè questo individuo perdette la pubblica fiducia, e non può più essere considerato come uomo probato ed onesto. Ed in ciò io sono perfettamente d'accordo col pubblicista Martens con molta opportunità invocato dall'onorevole Sclopis, e che io prego il Senato a volere prendere per guida nel deliberare a questo riguardo.

Infatti, lo ripeto, questo pubblicista, dice che non vi sarà l'infamia di diritto, ma sibbene l'infamia di fatto; ebbene; appunto per questo un condannato ai lavori forzati in paese straniero, specialmente se ha subito la pena, se ebbe il marchio che deve seguirlo tutta la vita, noi non dobbiamo più in modo veruno considerarlo degno di esercitare qui la professione di procuratore.

Oltre poi all'avviso del citato autore, io me ne appello all'opinione stessa dell'onorevole preopinante. Esso pure riconosce che una condanna criminale anche proferta all'estero è sufficiente per togliere la stima a colui che ne fu colpito, e dichiara che se ne terrà conto quando si tratti dei certificati di moralità, richiesti dall'ufficio centrale nel successivo paragrafo 8.

Su questo punto io prego l'onorevole preopinante ad avvertire l'inconsequenza in cui cade l'ufficio medesimo. Se una sentenza proferta all'estero non potesse qui essere presa in considerazione neanche come pubblico documento d'immoralità, si dovrebbe ritenere come non

avvenuta; eppure, ciò malgrado, tanta è la forza della evidenza! si ammette che essa toglie la pubblica stima al condannato, e si vuole da essa dedurre un motivo per escluderlo dallo esercitare l'ufficio del procuratore negandogli in contemplazione di essa il certificato di moralità. Ma se costui si esclude perchè il perverso e corrotto animo suo è dalla patita condanna chiarito, si esclude perchè condannato, e perciò la condanna appunto ha da ritenersi come quella che lo rende incapace.

Del resto, ripeto quanto già ebbi l'onore di osservare ieri, che cioè insisto venga ciò dichiarato in questo articolo, precisamente perchè mi propongo di oppormi alla disposizione con cui si vuole richiedere da quelli che aspirano alla professione di procuratore la presentazione dei certificati di buona condotta del Consiglio delegato, del rettore dell'Università, dei caudici presso cui abbiano fatto pratica, e della Camera di disciplina.

Io credo, che un cittadino debba essere riputato onesto finchè da un documento autentico non sia dimostrato il contrario, e qui considero la sentenza proferta all'estero non come sentenza, ma come documento che mi prova che l'aspirante non è uomo morale, e che meriti la fiducia pubblica; quindi credo l'effetto di essa debba essere quello di renderlo incapace. Siccome però avvenire potrebbe che tali sentenze fossero meno giuste, e noi non siamo obbligati ad avere negli esteri tribunali quella confidenza che solo nei giudicati dei nostri dobbiamo meritamente riporre, così, quand'anche si tratti di sentenze a pene criminali per fatti che noi consideriamo come crimini, propongo, come è stabilito nella legge sulla leva militare, che si lasci al potere esecutivo, che si lasci al Re di esimere da incapacità siffatte.

Esaminerassi la sentenza come semplice documento, cercherassi se la condanna fu giusta, se il reato per cui fu proferta è tale che possa o no togliere la stima al condannato e secondo le risultanze di queste indagini si accorderà o no l'ammissione. Non aggiungerò altro; al Senato spetta ora il decidere.

MUSIO, relatore. Se l'onorevole guardasigilli accetta i principii e le dottrine del pubblicista Martens, è necessario che ne accetti le conseguenze e l'applicazione.

Ora, giusta i principii di Martens una sentenza intervenuta all'estero è nulla, non esiste come titolo legale, esiste solo come titolo morale, è una cosa di fatto non è una cosa di diritto; e non esistendo come titolo di diritto non può applicarsi la grazia.

La grazia non può applicarsi che a quelle sentenze che possono produrre effetto legale. Giusta Martens, giusta ciò che concede l'onorevole guardasigilli, queste sentenze non possono produrre effetto legale, dunque non è il caso di applicare la grazia.

Noi ammettiamo che queste sentenze sono di fatto cose che possono potentemente influire sull'opinione di colui che le ha subito, ma noi abbiamo proposto un altro mezzo che l'onorevole guardasigilli ricusa, e che noi crediamo giustificato appunto colla questione che si è sollevata. L'ufficio centrale quindi persiste nelle sue conclusioni.

MAMELI. Io concordo coll'onorevole guardasigilli, oggi come ieri sul principio che un cittadino, il quale abbia subito all'estero una condanna, siasi reso per questo solo fatto assolutamente indegno dell'ufficio di procuratore. Non intendo tuttavia entrare di proposito nella questione, bastando l'osservare che non trattasi di attribuire alle sentenze pronunziate dai tribunali esteri effetto legale, ma puramente e semplicemente morale, che non è disconosciuto dal pubblicista Martens allorchè ammette che da quei giudicati possa risultare un'infamia di fatto.

Ma se convengo col signor ministro nel concetto non sono così d'accordo nei termini della proposta aggiunta, colla quale sostanzialmente si riconoscerebbe una legale incapacità, i cui effetti potrebbero solo essere cancellati colla grazia e colla riabilitazione. Pertanto stimo migliore partito di tenermi al concetto dell'articolo 2 della legge del 20 di marzo del 1854 da me citato nella seduta di ieri, poichè in tal modo si rende omaggio al principio inconcusso, che le sentenze dei tribunali esteri non producono effetto legale nello Stato, e si solleva la moralità e la dignità nazionale escludendo da quel nobile ufficio persone notate d'infamia.

Tanto più, o signori, che senza pregiudicare la questione sull'articolo 8 concernente i certificati di buona condotta, posso fin d'ora dire che la questione sull'effetto dei giudicati esteri sarà sempre la stessa anche quando si volesse indirettamente sotto quel colore palliare; avvegnachè i certificati di buona condotta si producono da tutti anche i più insigni scellerati nei processi e nelle domande di grazia, col correttivo bensì, per scansare la taccia di falso, che la condotta dell'individuo è tenuta per buona, ed è in favorevole concetto tenuto ad onta dei reati che hanno formato argomento dei procedimenti penali e delle patite condanne, come l'esperienza costante mi ha sempre dimostrato anche in qualità di consigliere di Stato.

Pertanto, anche ammesso il sistema dell'ufficio centrale, la questione in ultima analisi si ridurrà a giudicare quale debba essere l'effetto e l'influenza delle condanne provenienti da tribunali esteri, e perciò quel mezzo non ci conduce ad alcun utile risultato, e lascia la questione intatta.

Ora essendo pur d'uopo risolverla, deve avere sede in questo articolo; ed uniformandomi al senso ed al tenore della legge del 1854 succitata, che costituisce in questa materia un precedente il più autorevole per noi, e dal quale sarebbe troppo pericoloso lo scostarsi, ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato un'aggiunta del seguente tenore: « I condannati da tribunali stranieri per i reati previsti in questo articolo possono essere esclusi dall'ufficio di procuratore per decreto regio. »

Così si mantiene salvo il principio, e si dice solo che possono essere esclusi per decreto regio, essendo inevitabile, che ad una autorità si deferisca l'arbitrio necessario per apprezzare la moralità dei fatti e la comune opinione circa il disdoro che può ridondarne al condannato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Demandando la parola per dichiarare che ritiro la mia aggiunta e mi unisco a quella proposta dal senatore Mameli.

SCLOPIS. L'ufficio centrale comincia dal premettere una dichiarazione, ed è: che gli pare che si confondano alquanto i termini della questione.

Noi abbiamo parlato di conseguenze di diritto, noi abbiamo parlato dell'importanza che ci è di non riconoscere effetti nelle sentenze dei tribunali esteri. Una volta che si ammette un effetto dei tribunali esteri, se ne riconosca l'operosità.

Questo effetto, dice l'onorevole preopinante, è un effetto semplicemente morale, cadrà sotto l'esame, sotto la valutazione individuale di quelli che ne vorranno far uso, ma non sarà come sentenza, sarà unicamente, come già si diceva più volte, un recapito di moralità.

Si può discutere se sia bene o male di tenerne conto, ma fintanto che si deduce da una sentenza estera una qualificazione o negativa o affermativa, si riconosce implicitamente l'autorità della sentenza estera, e quindi si infrangono i principii che noi crediamo inconcassi.

Non dirò nulla della poca analogia che mi par correre tra la materia dalla quale è desunto l'esempio dato dal senatore Mameli, e quella di cui ci occupiamo. Si tratta nell'una dei servizi militari, ed anche per arruolamento volontario, di un servizio il quale è un onere comune che non implica certe capacità morale: si tratta nell'altra di una specie d'ufficio al quale si riconoscono, per questa legge, idonei i candidati.

Ma non posso a meno di soffermarmi su ciò che mi pare incongruenza massima, vale a dire di far intervenire un decreto del Re per determinare un'incapacità.

Riconosco che l'autorità sovrana possa fare grazia, possa introdursi sotto aspetto benevolo, ma che il Re, o il potere responsabile (perchè in questa parte rifuggo dall'introdurre il nome del Re), che il potere responsabile senza nessun controllo possa a suo beneplacito ammettere od escludere, è questo che assolutamente l'ufficio centrale nega potersi fare; e lo nega tanto più perchè, data una volta questa facoltà, non si potrebbe a meno che applicarla in altre cose, e sarebbe (permettetemi che lo dica francamente), sarebbe uscire dai termini dello Statuto, sarebbe uscire dai termini delle guarentigie personali.

Le capacità generiche per avere impieghi sono determinate dalle leggi comuni, sono sotto la tutela dello Statuto. L'arbitrio ministeriale non ci deve entrare nè in questa nè nelle altre cose.

MAMELI. Vorrei aggiungere alcune parole in replica alle osservazioni fatte dal senatore Sclopis. Veramente i termini nei quali è concepita l'aggiunta da me proposta non includono alcuna incapacità legale anzi la escludono. Si dice: è autorizzato il Re a togliere le incapacità? Signori no!

Al Re è demandata solo la facoltà di giudicare, se il fatto sia tale nel complesso delle sue circostanze, da rendere indegno l'aspirante d'appartenere alla classe

dei procuratori, fatta astrazione da ogni legale effetto della sentenza, cui non si vuole nè si può attribuirne alcuno. Del resto noterò, che la legge del 1854 non riguardò soltanto le leve, ma riguardò l'arruolamento volontario: che anzi l'argomento, che ho dedotto da questa legge, procede *a fortiori*, attesa la molto maggiore importanza ed influenza che ha l'ufficio del procuratore in confronto del servizio di un soldato, onde dedurne che sia molto più conveniente per quello, che per questo, d'avere un riguardo al morale effetto dei giudicati esteri.

MUSIO, relatore. Che si vada a cercare mezzi straordinari quando gli ordinari non bastano si capisce; ma quando si ha in mano un mezzo più facile, un mezzo più ordinario che è quello appunto suggerito dall'ufficio centrale nel numero 8 del suo articolo 1, allora io non capisco perchè si vada a suscitare quistioni gravissime come testè diceva l'onorevole Sclopis, le quali vanno persino a ferire lo Statuto e toccano persino alla persona del Re.

Il senatore Mameli si è ristretto a considerare i certificati. Ma non è di soli certificati che parla il numero 8. Parla di certificati, di diversi certificati, poi parla di informazioni che la Camera di disciplina deve assumere preliminarmente, poi parla di altre informazioni che sulla moralità degli aspiranti all'ufficio di procuratore devono assumere i tribunali e le Corti. Dunque quando si trattasse di quell'uomo che avesse subito una condanna all'estero e fosse quell'uomo infame che si vuole credere, certamente che per mezzo di queste informazioni risulterebbe che mancano in lui quelle qualità che si richiedono per essere ammesso ad ufficio sì delicato. Non si corre adunque alcun pericolo ad accettare la proposta dell'ufficio centrale e si corrono tutti i pericoli ad accettare il proposto emendamento.

GIOIA. Incomincio col dichiarare che anche a me pare meno congruo di far intervenire immediatamente la persona del Re per dichiarare che uno sia incapace di esercitare l'ufficio di causidico. Confesso che questo sistema non mi sorride punto, e che mi pare poco conforme alle regole e alle idee ordinariamente ricevute. Ma continuando a leggere quest'articolo nel quale siamo così duramente impigliati, trovo che vi ha in esso un numero, il quale potrebbe forse aiutarmi ad uscire da tutte le difficoltà. Ed è il numero 9. Nel numero 9 del progetto ministeriale si legge:

« Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento. »

Il Senato vede che qui in sostanza è data alle Corti ed ai tribunali facoltà di proferire un giudizio di ammissione, o di iscrizione che vogliamo dire. E pertanto questo tribunale può benissimo apprezzare la portata e il valore morale delle sentenze che siano state pronun-

ciate all'estero, e, secondo i casi, concedere o negare l'ammissione.

Dietro questa idea io mi permetterei di fare questa proposta di aggiunta: « ove si tratti di sentenze di condanna pronunciate da tribunali esteri, la Corte od il tribunale, a cui venga chiesta l'iscrizione dell'aspirante, potrà, ove le creda tali da imprimere una nota disonorante, negare la iscrizione domandata. »

Io crederei che in questi termini tutte le opinioni potrebbero essere contente, perchè da un lato si lascia a queste sentenze pronunciate da tribunali esteri l'effetto morale che possono giustamente produrre e si rispetta insieme il principio che esse non debbano avere alcun effetto *legale*: lo che omai non può essere contestato da nessuno.

MAMELI. Senza entrare in discussione, accetto di buon grado la formola proposta dal senatore Gioia, la quale nella sostanza è perfettamente eguale a quella che ho avuto l'onore di fare, nè avvi altra differenza che quella d'avere il senatore Gioia deferito il giudizio ai tribunali ed alle Corti, in luogo del potere esecutivo.

Ravvisava anche io più consentaneo forse allo spirito, se non alla lettera, dello Statuto, che siffatto arbitrio si demandasse piuttosto al potere giudiziario; ma mi trattenne dal farne addirittura la proposta il rispetto dovuto ad un antecedente il più autorevole, quello cioè d'una legge sancita dai poteri legislativi dello Stato, senza avere dato occasione ad alcun inconveniente.

ALFIERI. Per non aggiungere alla gravità della discussione, se l'ufficio centrale accetta la redazione proposta dal senatore Gioia, io appoggerò questa redazione, e spero che tale sarà pure l'opinione degli onorevoli ed autorevoli membri dell'ufficio centrale.

Tuttavia mi pare vi sia forse ancora un elemento il quale separa l'ufficio centrale dal Ministero, e che questo elemento di discordia possa essere la menzione che la proposta dell'onorevole Gioia fa in termini espliciti delle sentenze proferte da tribunali esteri.

Non si potrebbe forse, invece di questa così esplicita menzione, dire: quando vi sarà un fatto notorio, il quale dia ragionevolmente a presumere che chi vorrebbe essere ammesso alla professione di procuratore sia incapace di esercitare queste funzioni con onore e coscienza (siccome è detto nell'articolo dove si tratta del giuramento da prestare), il Consiglio di disciplina, se il caso è creduto ammissibile, potrà fare opposizione all'ammissione e il magistrato decide in conseguenza.

In questo modo, senza che la sostanza cambi gran cosa, si verrebbe, mi pare, a togliere di mezzo una difficoltà, che prima pareva grave all'ufficio centrale, e che molti coll'ufficio credono sia da tenersi in grandissimo conto, poichè ci metteremmo in contraddizione colla giurisprudenza stabilita in virtù di altra legge.

GIOIA. Sono ben gravi, e ad un certo segno attendibili le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, e le proposte di lui: ma io desidero che il Senato abbia

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1858

presente che qui si tratta di porre un'alinea al numero 3 dell'articolo 5, e che questo alinea parla tassativamente di sentenze di condanna. Sarebbe dunque meno congruo fare un'alinea che accennasse in genere a fatti riprovevoli, a fatti che potessero gettare disonore sulla persona dell'aspirante. Sarebbe, dico, incongruo, ma per contro è molto più naturale e logico, dopo avere parlato delle condanne pronunciate dai tribunali patrii, continuare parlando delle condanne che fossero state proferite dai tribunali esteri. E ciò è tanto più naturale a farsi, in quanto che questa questione è stata sollevata e discussa con una grande solennità, cosicchè come bene ha osservato il signor ministro guardasigilli, è conveniente che nella legge medesima essa abbia una esplicita risoluzione.

Dunque, e perchè la redazione non abbia carattere e forma irregolare, e perchè è conveniente di risolvere una questione suscitata con tanto clamore, io mi permetterei di insistere nell'emendamento od aggiunta che vogliasi dire, quale ho avuto l'onore di proporre.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non mi era ancora spiegato sull'emendamento dell'onorevole Gioia, e quantunque venga forse troppo tardi perchè se ne propose già un altro, dichiaro che, ove l'onorevole Mameli non insista nel suo, non ho difficoltà ad accostarmiivi.

Sono poi dolente di non poter accettare il temperamento proposto dall'onorevole Alfieri. Io desidero quanto altri mai e forse più di tutti che si trovi un mezzo per uscire da questa intricata questione; ma non vorrei che per raggiungere tale scopo introducesse nella legge un principio contrario al sistema cui la medesima si informa. In essa abbiamo determinate le condizioni richieste per poter esercitare la professione di procuratore; abbiamo dichiarato quali siano le incompatibilità; quindi anche le incapacità devono essere espressamente enumerate; il che secondo il suo temperamento non si verificherebbe: imperocchè in seguito alle generiche espressioni adoperato dipenderebbe pur sempre dall'arbitrio del tribunale di apprezzare in un modo o nell'altro.

Ma lasciato anche in disparte questo primo inconveniente, non mancherebbero di sorgerne altri non meno lamentevoli. Ed infatti se si lascia alla Camera di disciplina l'apprezzamento di ciò che a suo avviso ostare possa a considerare il candidato come persona onesta e dabbene, ne deriveranno gravissime questioni tra la medesima e quello che essa abbia creduto per qualche fallo da lui commesso immeritevole della pubblica stima, ed il quale non ometterà certo di richiamarsi da tale giudizio, dando così luogo a controversie disgustose ed accanite, ogni qualvolta trattisi di una ammissione ricusata per simile causa. E qui giova notare che anche quando il candidato riesca nel suo intento, anche quando non ostante l'avviso contrario della Camera di disciplina, il tribunale lo ammettesse, io credo che questi avrebbe ciò non ostante già scapitato in gran parte nella pubblica stima, e le avvenute contestazioni

gli avrebbero recato grave nocimento nell'avvenire. Quindi, sebbene vivo sia il mio desiderio di uscire da questa questione, non potrei accettare tale temperamento, non solo perchè contrario ai principii, ma perchè inoltre potrebbero sorgerne conseguenze molto pericolose.

Invece il temperamento proposto dall'onorevole senatore Gioia non presenta alcuna di tali difficoltà, accennandosi in esso a fatti certi e positivi. Non si vuole a questi dare efficacia assoluta per se stessi? Ebbene si rimettano al giudizio dei tribunali, ma essi non potranno mai allontanarsene nel giudicare, e quindi si esclude il pericolo di uno sconfinato arbitrio.

MAMELI. Ho ritirato già il mio emendamento, accettando quello del senatore Gioia che non inchiude alcuna sostanziale differenza.

MUSIO, relatore. Se veramente nel sistema dell'ufficio centrale si verificasse il timore del signor guardasigilli cioè che rimanesse nella legge indeterminata l'incapacità e rimanesse in arbitrio del tribunale il determinarla, io credo che noi avremmo tutto il torto. Ma nella legge l'incapacità è determinata in quanto che si dice « l'aspirante deve avere buona condotta. »

L'apprezzamento dei documenti, era riservato solamente ai tribunali e alle Corti; ma l'incapacità è determinata dalla legge nel difetto di buona moralità.

Però l'emendamento ora proposto dal senatore Gioia, non dando alle sentenze pronunziate all'estero altro valore che quello di un semplice fatto, scansa l'assurdo che si voleva evitare, e togliendo di mezzo la necessità di una grazia, fa sì che quelle sentenze non ottengano alcun effetto legale, e perciò l'ufficio centrale si avvicina all'emendamento proposto dal senatore Gioia.

(Segni di soddisfazione generale.)

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dal senatore Gioia stata accettata dal Ministero e dall'ufficio centrale è così concepita: « ove si tratti di sentenze e di condanne pronunziate da tribunali esteri, la Corte od il tribunale a cui venga chiesta l'iscrizione dall'aspirante, potrà, ove le creda tali da imprimere una nota disonorante, negare l'iscrizione addomandata. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Sarà un'aggiunta al numero 3 già votato.

I numeri successivi furono pure già votati.

Viene ora in discussione il numero 8 dell'ufficio centrale dal medesimo modificato nei seguenti termini:

« Avere davanti alla Corte, od al tribunale fatto fede di buona condotta mediante certificato in forma autentica, spedito dal rettore delle Università degli studi, o in difetto dai professori dei corsi cui avranno atteso; da tutti coloro presso i quali avranno fatto la pratica, dal Consiglio delegato del luogo di domicilio dell'aspirante; e ultimo mediante analogo avviso emesso dalla Camera di disciplina dei procuratori, non meno in vista dei prodotti documenti che delle proprie informazioni. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ebbi già più volte, nel corso delle discussioni fattesi nei passati giorni, l'onore di dichiarare che io mi opponeva formalmente a questo numero 8 proposto dall'ufficio centrale, ed eccone i motivi.

Io credo anzitutto tali disposizioni contrarie ai principii generali che informano questa legge; credo che in fatto siano illusorie; credo che con esse accorderebbersi ai tribunali un arbitrio forse maggiore di quello che aveva il Governo quando procedeva esso stesso alla nomina dei procuratori; credo infine che sorgerebbero difficoltà gravissime nell'applicazione loro, e molto pericolose ne sarebbero le conseguenze; e procurerò di dimostrare il più brevemente che mi sarà possibile al Senato le ragioni che mi inducono a così opinare.

Dissi in primo luogo, che a mio avviso tale disposizione è contraria ai principii generali cui questa legge informasi. Ed invero essa fondasi sul supposto che tutti i cittadini si abbiano a presumere onesti finchè con un fatto positivo, con una prova autentica non sia dimostrato il contrario. Quindi dopo avere prescritte le condizioni ed i requisiti di scienza e le garanzie reali che si richiedono ai procuratori, si venne a trattare della moralità e ad un tal fine si dichiararono incapaci i condannati a pene criminali, od a pene correzionali per quei delitti che rivelano in modo incontrastabile la pravità di chi li abbia commessi, come i furti, le truffe e simili.

Parmi che con ciò abbiamo fatto abbastanza; che se si vuole ora per di più che l'aspirante all'ufficio di procuratore, stabilisca con una prova positiva che è uomo morale, noi introdurremo nella legge un principio che non vi è in alcun'altra, che non è analogo ai nostri tempi, e, lasciatemelo dire, anche non degno di noi.

Ogni cittadino ha diritto di essere creduto uomo morale, uomo onesto, senza che per ciò debba darne una prova producendo un certificato delle autorità o del parroco, o con altri requisiti che in tempi troppo diversi dagli odierni si domandavano. La moralità e la probità sua si presume in faccia alla legge ed alla società finchè non consta che abbia commesso qualche atto che possa farlo scendere da questa opinione.

Aggiunsi che il richiedere tali certificati e volere su di essi fondare la prova della moralità di chi li ottenne, è una illusione.

Un onorevole senatore diceva poc'anzi, a proposito della discussione alla quale abbiamo posto fine, che non avvi un solo dei malfattori condannati al patibolo, che nella sua difesa non abbia presentato più attestati di buona condotta e di moralità, e non vi ha condannato a pene le più gravi e per i più atroci misfatti che non indirizzi la sua prece al trono per ottenere la grazia, senza appoggiarla ad una quantità di certificati. Credo che basti riflettere a questi fatti che non si possono contestare per vedere come non si possa con fondamento fare assegno su tali documenti per accertare le buone qualità dei cittadini; il che d'altronde in pratica

riuscirebbe impossibile ad ottenere. Ed infatti in questa legge si richiede il certificato del rettore dell'Università; ora pensi il Senato come in una Università, dove vi saranno centinaia di studenti, possa il rettore investigare la condotta di tutti quelli che la frequentano per attestare con cognizione di causa e con coscienza come siasi quell'aspirante comportato. Lo stesso dicasi dei professori: questi non vedono lo studente se non alcune ore del giorno ed alcuni giorni della settimana, cioè solo nelle ore di scuola; ora, come potranno sapere se esso tenga una buona o cattiva condotta? Mi pare che il certificato e del rettore dell'Università e del professore o è illusorio, oppure, se si vuole che sia una verità, si pretende l'impossibile. Lo stesso dirò di quello del Consiglio delegato. O si parla della capitale, o delle città di provincia; e sfido che un Consiglio delegato, per esempio di Torino, possa sapere la condotta di tutti gli abitanti. Se poi si tratta di piccole città, ciò è assai pericoloso, perchè nei piccoli paesi può tale attestato del Consiglio delegato essere tal fiata dettato da motivi meno giusti. Finalmente si vuole il certificato di buona condotta di tutti i procuratori, presso dei quali siasi fatta la pratica.

Anche qui dico che questo certificato è inutile, perchè un procuratore che abbia un praticante, saprà se questo ha frequentato o no il suo studio, se si è o no occupato della pratica forense, ma non andrà a cercare quale sia la sua vita privata e quali i suoi costumi. E quand'anche potesse saperlo non sarebbe senza pericolo di richiederlo, perchè potrebbe accadere che quello il quale avesse avuto un qualche motivo di dissidio col suo praticante, o che vedesse, lo diciamo francamente, con dispiacere che esso od il sostituito lo abbandonassero per farsi ammettere a quell'ufficio che da lui si esercita, dimiegasse il certificato anche quando non vi fossero sufficienti motivi. Quindi è illusorio questo certificato, il quale anzi potrebbe, quando avesse un qualche effetto, essere causa di ingiustizie a danno dei praticanti.

Ma più grave poi è l'arbitrio che si darebbe ai tribunali. Non basta la presentazione dei certificati: l'ufficio centrale vuole « che si faccia fede della buona condotta davanti alla Corte od al tribunale colla presentazione dei certificati; » starà quindi alla Corte od al tribunale di decidere se i medesimi nei termini nei quali sono concepiti, provino o no questa buona condotta. Ora suppongasi che un aspirante presenti i certificati richiesti in questo paragrafo alla Corte od al tribunale, e che il tribunale o la Corte respingano la sua domanda per l'iscrizione, dicendo che non sono sufficienti a rassicurare sulle sue qualità morali, qual mezzo rimarrebbe all'aspirante, il quale credesse ingiusta una tale ripulsa per ottenerne una riparazione? Nessuno.

L'ammissione dipenderebbe dunque assolutamente dall'arbitrio del tribunale. Non sarà più il Governo che nomina; saranno i tribunali secondo ciò che piacerà loro, e secondo la conoscenza che avranno.

Consequentemente lasciatemelo dire, la professione

di procuratore rimane libera bensì in parole, ma in fatto questa libertà voi venite a sopprimerla interamente; ed ai tribunali si concede quell'arbitrio che prima si apparteneva al potere esecutivo. A questo riguardo, quantunque nessuno più di me debba avere maggior fede nella giustizia dei magistrati, ed io la ho come cittadino, e la ho per l'ufficio a cui adempio, dico tuttavia che sarebbe troppo pericoloso di lasciare lo stato dei cittadini in mano ad un potere inamovibile, ed in questa parte anche irresponsabile. La inamovibilità dei giudici congiunta colla Corte di cassazione nelle questioni di diritto la comprendo, ma che essi abbiano un arbitrio assoluto di giudicare sulla capacità dei cittadini ad uffici dichiarati liberi, a cui essi domandano di essere ammessi non per un favore che loro si conceda, ma per un diritto che esercitano, è tal cosa cui non posso consentire in modo veruno. Qui non si tratterebbe di dare una sentenza di diritto: si tratta di fare un atto amministrativo, che noi conferiamo unicamente alla magistratura, senza che vi sia alcun mezzo di riparazione.

Ma vi ha di più, o signori. Potrebbe anche succedere che quello, a cui si diniegasse l'iscrizione dalla Corte o dal tribunale, volesse appellarsene.

Io domanderò all'ufficio centrale se vuole o no che costui ciò possa fare: se non vuole, osserverò allora che questo potere ai tribunali sarebbe esorbitante, e non saremmo logici, mentre si concede l'appello quando si tratta di una causa di un valore di lire 1200 che lo si negasse rispetto ad una decisione da cui dipende l'esistenza civile di un cittadino per tutta la sua vita. Si deve quindi concedere la via dell'appello, e ne verrà in conseguenza che l'appellante per dar prove, dirà: il mio certificato benchè meno ampio è sufficiente, perchè sebbene il rettore dell'Università mi abbia fatto un certificato in termini equivoci cioè fu per inimicizia, per questo o per quell'altro motivo; riguardo a quello del Consiglio delegato, i consiglieri mi erano avversi, ecc., così pure del certificato del procuratore, oppure dedurrà capitoli a prova, e dirà i certificati non essere che una presunzione, e contro le presunzioni esservene da ammettersi altre da cui appaia che è un uomo dabbene: si faranno perciò prove ed incumbenti parecchi, e dopo il giudizio verrà una sentenza; se questa è contraria all'aspirante, esso è un uomo perduto per la società, non solo sarà perduto come procuratore, ma benanco come cittadino industrioso, e mi sia permesso di dirlo quando per sentenza dei tribunali si respingesse la domanda dell'aspirante perchè non è provata la sua moralità, questo resterebbe un uomo rovinato, e che noi spingiamo forse sul tristo sentiere del delitto che non avrebbe altrimenti battuto.

Se al contrario la sentenza lo favorirà abbiamo qui allora uno scapito o contro il rettore dell'Università, o contro il Consiglio delegato, o contro il procuratore, o contro il Consiglio di disciplina, o infine forse anche contro il tribunale che avrà giudicato.

Signori, io vi prego di riflettere a quest'articolo, e,

ripeto, esso è contrario al principio che dobbiamo rispettare, che l'uomo si reputa onesto finchè risulti il contrario, e le sue disposizioni sono piene di pericoli di ogni natura; domando perciò che sia questa proposta reietta dal Senato.

Non dirò più che una parola; non è la prima volta che si fa una legge di questa natura: ve ne sono altre, ed in nessuna io ho trovato che si esiga una condizione siffatta che l'aspirante debba venire a giustificare avanti ai tribunali la sua buona condotta, la sua moralità per mezzo di tanto lusso di certificati, e confido che il Senato non vorrà ammettere quest'articolo.

MUSIO, relatore. Se ho avuto la fortuna di afferrare bene le idee del signor guardasigilli, tutto il suo discorso riduce la sua opposizione alla proposta dell'ufficio centrale a tre motivi.

Primo, perchè la proposta dell'ufficio centrale si oppone ai principii che informano la legge. Secondo, perchè si concederebbe troppo arbitrio ai tribunali. Terzo, perchè colui, cui non fosse favorevole il provvedimento del tribunale, resterebbe senza rimedio.

Comincio dal primo e dico, che se fosse vero che la proposta dell'ufficio centrale osta ai principii che informano la legge, allora il guardasigilli si troverebbe in contraddizione a se stesso là dove all'articolo 38, numero secondo, dà alla Camera di disciplina l'incarico di vegliare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti per poter spedire o ricusare ad essi i certificati di moralità e di capacità; qui ci sono i certificati di moralità indeterminatamente, qui questi certificati si devono spedire dalla Camera di disciplina.

Dunque il signor guardasigilli ne riconosce la necessità, dunque sul principio della moralità di chi aspira ad essere procuratore, tra noi e il signor guardasigilli, non ci è differenza: il ragionamento del signor guardasigilli è tanto contrario a questo suo articolo quanto è contrario al nostro, e la differenza che vi è tra questo articolo e il nostro si è unicamente che qui i certificati di moralità non sono determinati; nel nostro lo sono; e credo che sia meglio determinarli che lasciarli in vago.

E come sono determinati nel nostro? Noi ricorriamo a coloro presso cui si sono fatti gli studi, e credo che costoro sono ben degni della confidenza che loro si accorda. Il signor guardasigilli ci dice, serviranno a niente questi certificati; ma io credo che devono servire a qualche cosa; le persone a cui noi ci rivolgiamo per domandare questi certificati sono persone troppo gravi, perchè non pensino che questi certificati devono avere una certa efficacia, e in conseguenza non li rilasciano a caso: rilasciandoli dunque, devono sapere se le persone a cui li lasciano siano o no degne di averli. In conseguenza non saranno questi certificati una cosa inutile come il signor guardasigilli ci dice.

In seguito noi domandiamo i certificati di coloro presso i quali l'aspirante ha fatto la sua pratica: ma dal momento in cui gli aspiranti imprendono la pratica, che si preparano e fanno il tirocinio per assumere l'ufficio, si deve tenere l'occhio sopra di loro, e sorve-

gliarli. Il signor guardasigilli stesso dà questo incarico al Consiglio di disciplina, dunque la Camera di disciplina troverà ben comodo che cominci ad avere il certificato di coloro presso cui si è fatta la pratica per far bene il suo incarico, e regolare meglio il suo giudizio.

Ma noi non ci contentiamo di ciò solamente, e siccome un uomo può vivere molto tempo nel suo paese e sotto l'occhio del Consiglio delegato, perciò domandiamo anche i certificati di questo Consiglio. E mi permetta il signor guardasigilli di ricordargli che in Francia dove vi è una legge a cui troppo si rassomiglia la nostra si domanda la stessa cosa e si esige lo stesso certificato. Veniamo finalmente alla Camera di disciplina, e vediamo qual è la differenza tra il nostro articolo e quello del signor guardasigilli. Essa sta solamente in ciò che, mentre il signor guardasigilli si abbandona illimitatamente alla Camera di disciplina, noi ricorriamo bensì alla Camera di disciplina, ma le diciamo: cominciate a giudicare la condotta dell'aspirante sopra questi documenti determinati. Dopo che tutto ciò è fatto, finalmente viene il giudizio del tribunale. Concediamo noi molto arbitrio al tribunale, ma non gliene concediamo molto di più di quello che il signor guardasigilli concede alla Camera di disciplina; penso che noi non andremo molto al di là, giacchè crediamo che i membri dei tribunali e della Corte possano meritare la fiducia che il signor guardasigilli concede alla Camera di disciplina.

Ma ci viene in ultimo luogo a dire che colui al quale può essere contrario il provvedimento della Corte non ha più rimedio sufficiente. Prego il signor guardasigilli a ricordare che, sull'eccitamento del senatore Persoglio, si è detto che in questi casi se si tratta del tribunale si fa luogo all'appello alla Corte, e se delle Corti si fa luogo all'opposizione davanti tutte le classi della stessa Corte.

Qual altro maggiore rimedio si può concedere in questi casi? Nessuno, giacchè tutti gli ordini di rimedi che noi abbiamo nel Codice, restano esauriti, e tutte le cause le più gravi non hanno altro rimedio. Maggiore anche quando è in causa l'interesse di tutta la società: in vista di ciò io domando se non si provvede largamente a coloro cui ricusando l'ammissione all'ufficio di procuratore si lascia aperta la via dell'appello e dell'opposizione all'intera Corte d'appello. Perciò credo che le ragioni tutte addotte in contrario dal signor guardasigilli non valgano a far sì che non sia approvato l'articolo dell'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore crede che io sia in contraddizione, opponendomi a quest'articolo in cui si esige come condizione essenziale dell'ammissione che il candidato giustifichi la sua moralità con certificati di buona condotta, e ciò perchè il Ministero propone all'articolo 38 che tra le attribuzioni della Camera di disciplina, siavi anche quella di spedire certificati siffatti; ma l'onorevole preopinante non ha avvertito che in un caso si tratta di cosa obbligatoria, nell'altro di cosa volontaria.

Un praticante o un sostituito che desideri cambiare d'ufficio od ottenere qualunque altra siasi cosa, può avere interesse che sia accertata la sua moralità e richiedere la Camera di disciplina ad attestarla, e veramente se io dovessi accettare un praticante od un sostituito, e forse anche se avessi una causa grave ad affidare ad un procuratore, cercherei di avere prove della moralità sua. La Camera di disciplina è incaricata in tal caso di spedire il certificato; ma altra cosa è spedirlo a richiesta di quello cui il medesimo concerne, altro è il dire: non si potrà essere ammesso ad esercitare un ufficio, una professione dichiarata libera, se non si fa prima un processo per stabilire la moralità, e se non si presentino documenti o certificati, e se le Corti non hanno dichiarato che questi sono bastevoli. La differenza è somma. Non parmi perciò che vi sia alcuna contraddizione, e penso che si possa depennare questo numero 8 proposto dall'ufficio centrale senza che si abbia a togliere la disposizione dell'articolo 38 riflettente la Camera di disciplina.

Nel resto non ho che a persistere nelle osservazioni già fatte, aggiungendo solo essere vero che sul dubbio emesso dall'onorevole Persoglio si è proposto dall'ufficio centrale, e si è da me accettato, che si dichiara che, quando l'iscrizione fosse negata dal tribunale vi sia appello alle Corti, ma ciò non esclude la difficoltà cui accennava. Intendo che tribunali e Corti debbano giudicare con certe norme determinate dalla legge: ma non voglio che possano farlo con un arbitrio che, ripeto, sarebbe pericoloso e contrario anche all'interesse stesso ed al decoro della magistratura, alla quale non converrebbe in guisa veruna dare così illimitato potere.

Quindi, quand'anche vi sia l'appello nei casi previsti, ciò non toglie le difficoltà da me accennate, che credo gravissime, e per le quali persisto nella mia opinione.

SCLOPIS. Poche osservazioni mi occorrono di sottoporre al Senato unicamente per appoggiare la persistenza dell'ufficio centrale nella proposizione del numero 8 dell'articolo di cui si ragiona.

Sono cittadini, dunque sono probi. Questo è l'assioma dal quale è partito l'onorevole guardasigilli. Piacesse a Dio che così fosse, e veramente sarebbe uno Stato inviolabile quello in cui ragionevolmente, conscienziosamente si potesse dire che la qualità di cittadino conduce necessariamente alla conseguenza, *dunque è proba*. Certamente quello Stato sarebbe il più popolato non solamente da tutti i galantuomini interni, ma da tutti i galantuomini esteri. Tutti domanderebbero di appartenere a quella cittadinanza.

Le cose pur troppo procedono un po' diversamente, e se da un lato vi è la presunzione che ognuno sia buono, finchè non è provato che sia cattivo, questa presunzione è unicamente in rapporto alla legge punitrice. Quando si tratta di determinare la capacità d'un individuo si vuole avere qualche riscontro; quando si tratta di determinare la moralità è necessario anche d'avere qualche appoggio.

Se noi fossimo in una legge, nella quale il Governo

prendesse sopra di sé la responsabilità, nominando le persone che devono esercitare questa professione, io direi anche di prescindere da questi recapiti.

Ma mi pare che noi stiamo appunto discutendo una legge di libertà, in cui tutti sono ammessi a concorrere. Non si vorrà almeno avere quell'unico mezzo, scarso, incerto molto, ma quell'unico mezzo possibile che vi è di essere fatti capaci che quel tale a cui si annuisce che eserciti una professione che interessa tutti i cittadini, abbia quei requisiti senza dei quali questa professione potrebbe diventare nelle sue mani un istromento di danno altrui? I procuratori sono non solamente gli agenti in giudizio, ma sono i depositari dei titoli delle famiglie, spesso anche dei loro segreti.

Signori, se in qualche angolo della città, trovandoci con un amico il quale avesse a depositare dei titoli, fossimo da lui richiesti: il primo che passa sarà idoneo per ricevere questo deposito? Ma chi di noi non domanderebbe un po' di tempo per potersi informare se quell'individuo ha la moralità necessaria per ottenere questa prova di confidenza da quell'amico con cui ci trovavamo?

Il Governo è interessato, in una legge di libertà, a mantenere il più che sia possibile un titolo iniziale; perchè una volta che uno è entrato nella professione non lo si può più escludere convenientemente, a meno che vi sia un caso provato se non di grave reato, almeno di una grave mancanza di delicatezza.

Non conviene meglio di accertarsi con quei mezzi maggiori che si possono avere che non ci sia nessun ostacolo che si opponga alla sua ammissione? La presunzione generale: è cittadino dunque è probò! io non la posso ammettere. La desidero grandemente, spero nel progresso ulteriore, ma tanto che vivremo questa presunzione non sarà altro che un essere, non dirò di ragione, ma un essere di affettuosa condiscendenza verso i nostri concittadini. Dunque io credo che non sia una esagerazione di cautele, non sia un'inutilità il richiedere questo certificato di moralità.

Si dice: questi certificati di moralità si concedono facilmente. È vero. Ma quando questi certificati si chiedono da autorità costituite a persone che hanno una posizione onorevolissima e riconosciuta dai loro cittadini, acquistano una certa importanza.

Diceva il signor guardasigilli che l'intervento del rettore dell'Università non sarebbe stato forse sufficiente per poter dare una prova di essere informato delle qualità degli alunni ai quali applicherebbe questo certificato. In questa parte io non lo contraddirò.

Diceva inoltre che il Consiglio delegato non avrebbe avuto alcun mezzo di informarsi. Ma, signori, certamente il Consiglio delegato ha mezzo di avere informazioni e può averle facilmente anche in una città popolosa, perchè quando il Consiglio delegato esige delle persone che testifichino della moralità d'un individuo e che conosce queste persone, sicuramente può presentare una guarentigia. Vogliono prescindere dal Consiglio delegato? Prescinderò anche dal Consiglio de-

legato. Voglio essere corrivo quanto si può nelle concessioni.

Affidiamo questo alla Camera di disciplina, lasciamo che sia esaminata la condotta di questo aspirante da quelli coi quali poi dovrà convivere, ma rendiamo quest'omaggio, non dirò solamente alla morale, ma alle cautele che il Governo deve avere di non lasciare introdurre facilmente individui i quali potranno poi un giorno disdire a questa favorevole presunzione che essendo cittadini siano anche probi.

In moltissime delle nostre leggi si richiede un certificato di moralità; si richiede nella concessione di passaporti. So benissimo che vi sono delle persone che credono che i passaporti non sono guari importanti, e io mi accosto facilmente a questa opinione, ma il Governo finora crede ai passaporti; dunque senza cercare d'altro date passaporti.

Ci sono delle altre condizioni in cui si esige questo primo semplice documento, che non ci sia nulla di grave che adombri, che non metta in sospetto il Governo di facilitare i mezzi di nuocere. Dunque dietro i principii che si sono emessi, se il Senato adotta i medesimi, ne verrà la necessità di fare scomparire dappertutto l'opportunità di questi certificati, di toglierli dalle leggi dove esistono, perchè si costituirebbe con ciò una specie di infrazione a quella presunzione felice, che sono cittadini, dunque sono probi.

Nei limiti in cui poneva la questione, vorrei che si esigesse un certificato di moralità, non un certificato che entri nei penetranti della vita domestica, ma unicamente che si determini dai rapporti che l'individuo ha avuto coi suoi concittadini durante la sua vita, un certificato che anche si rilasciasse dalla Camera di disciplina, la quale poi in ultima analisi è l'autorità sorvegliante dell'esercizio della professione di procuratore. Io non erodo di essere esagerato nel rigore; e solo mi dispiace di non potere dividere la fausta presunzione del signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Felice, diceva l'onorevole preopinante, la nazione in cui possa dirsi: è cittadino, dunque è probò; triste, mi permetta a mia volta lo esclamare, tristissima quella in cui un cittadino, per essere reputato galantuomo, dovesse presentare dei certificati di buona condotta! Io ho la coscienza che il mio paese non sia in questa dolorosa condizione, e che possano tutti i cittadini dirsi probi, quando non esistano a carico loro fatti che dimostrino il contrario.

L'onorevole Sclopis osservava che qualunque di noi avesse ad affidare una causa ad un procuratore si informerebbe prima quali ne siano le qualità morali.

Anch'io ho già fatto precedentemente una simile riflessione, e ne convengo; ma mi permetta osservargli che quando noi incarichiamo un procuratore della difesa di una nostra causa facciamo un atto che dipende dalla nostra volontà, e accordando a quello la nostra fiducia, facciamo verso di lui un atto di condiscendenza; qui invece si tratta non già di negargli un favore, ma

sibbene di togliergli un diritto. Abbiamo dichiarata libera la professione, ogni cittadino può esservi ammesso, salvo che sia giustificato che vi siano circostanze che nell'interesse pubblico esigano che egli sia respinto. In una parola, qui non si tratta di fare una grazia, ma sibbene di togliere l'esercizio di un diritto, e perciò è indispensabile che risulti positivamente dei motivi che possono ciò giustificare.

L'onorevole Sclopis si mostrava disposto a rinunciare al certificato di buona condotta del Consiglio delegato, ed a quello del rettore dell'Università.

Mi pare che egli rinuncierebbe anche al certificato dei diversi procuratori da cui l'aspirante attese alla pratica, limitandosi ad un attestato da spedirsi dalla Camera di disciplina. Veramente io, in massima, troverei ciò meno irragionevole, se si dicesse che la Camera di disciplina dovrà dare il suo avviso per l'ammissione degli aspiranti all'esercizio della professione di procuratore.

Prego però l'onorevole preopinante di avvertire alle gravi conseguenze che ne potrebbero derivare. In primo luogo devo fare presente al Senato che da una statistica da me fatta compilare, mi risulta che solo nelle città sedi delle Corti d'appello, e forse non altro che in una città di provincia avvi un numero di procuratori esercenti che basti per costituire la Camera di disciplina. In tutte le altre città, a tenore di questa legge, le attribuzioni della medesima dovranno essere demandate alla assemblea generale dei procuratori. Ora, o signori, tenuto questo fatto, è evidente il pericolo che vi sarebbe di chiedere il certificato di buona condotta dagli interessati a respingere un concorrente forse assai temibile.

Quando si riuniranno tutti i procuratori in assemblea generale per spedire il certificato, mi sia permesso di dirlo, la mediocrità, e quelli che sono inferiori alla mediocrità saranno sicuri di ottenerlo, ma quando si presenti un uomo di grande ingegno, di attività conosciuta e che goda molto credito, questo avrebbe sicuramente molta difficoltà a riportarlo poiché questo certificato dovrebbe deliberarsi nell'assemblea generale dalla maggioranza.

Io lo desidero ma non posso sperare che sarebbe cosa così facile di ottenerlo, e confido che l'onorevole preopinante il quale era già disposto a rinunciare agli altri certificati, in vista di questa difficoltà, vorrà anche fare atto di condiscendenza quanto a quest'ultimo e aderire a che si prescindano da questo numero.

Le precauzioni che abbiamo prese stabilendo le incapacità nel numero precedente, debbono garantire a sufficienza. Se ciò non basta ancora sonosi poi, nel titolo dei diritti e dei doveri, comminate pene per quelli che contravvengono al loro ufficio. Se anche accadesse che si ammettesse allo esercizio della professione di procuratore qualcheuno che potesse quindi dimenticare i suoi obblighi, io dichiaro che piuttosto di conservare il principio che si vorrebbe in quest'articolo, preferirei che si dichiarasse che può essere sospeso od

interdetto colui il quale non si comportasse come il suo dovere lo richiede.

Crede che i signori senatori avranno già letto tutto il progetto ed avranno visto quante sono le cautele adottatesi per provvedere che i procuratori, nell'esercizio del loro ministero, non si allontanino da quanto prescrive non solo il Codice penale, ma anche il dovere della più scrupolosa delicatezza. Quindi anche in vista di questo riflesso invito l'ufficio centrale a non insistere in quest'articolo, ed in ogni caso io prego il Senato a volerlo rigettare.

DEFERRABILI. Duole assai all'ufficio centrale di non potere aderire alla preghiera dell'onorevole guardasigilli. Egli crede che le cautele adoperate in questa legge sieno sufficienti per garantire la moralità di coloro che aspirano all'esercizio della professione di procuratore.

L'ufficio invece crede che l'esercizio della professione di procuratore, richiedendo una moralità certa, assoluta, incontestabile, le cautele scritte nella legge non bastino.

L'onorevole conte Sclopis ha già osservato, a nome dell'ufficio centrale, che altro è la presunzione di onestà negativa in faccia ad una legge penale, altro la prova affermativa di onestà, massime quando si tratta di divenire depositari di titoli, di denaro e di segreti.

Chiunque è galantuomo: sino a prova contraria non può aversi per sospetto, non può essere punito. Ma devo io confidare i miei segreti a voi? Devo darvi i miei documenti, devo darvi i miei denari? È necessario una sicurezza speciale, incontestabile.

Le cautele adoperate in questa legge in che consistono? Nel non essere stati condannati per alcun determinato reato. Tutto il mondo sa che l'onestà che si ha in faccia al Codice penale è ben poca cosa: è l'onestà che libera dalla prigione e dai lavori forzati.

Ma nella nostra specie non abbiamo nemmeno tutta l'onestà del Codice penale. Abbiamo forse detto che non potranno essere causidici quelli che saranno stati puniti per reato qualunque? Nemmeno. Abbiamo scelto alcuni reati e ci siamo contentati di questi. Dunque i praticanti causidici non saranno nemmeno onesti in faccia al Codice penale, ma ad alcuna frazione, ad alcuna parte del Codice penale.

Ci osserva l'onorevole guardasigilli che, richiedendo l'avviso dei Consigli di disciplina, noi correremo un grave rischio; perchè, avendo egli assunto delle informazioni, nella maggior parte delle sedi di tribunali o Corti, non vi potranno essere Consigli di disciplina.

Rispondo che il Consiglio vi sarà sempre; la differenza consisterà nella forma: nel progetto ministeriale, che in questa parte è accettato dall'ufficio centrale, è stabilito che se i procuratori saranno inferiori al numero di 15, tutta l'assemblea, tutta la massa dei procuratori formerà il Consiglio di disciplina.

Pel caso in cui il numero dei procuratori sia maggiore, allora si stabilisce la quantità delle persone che debbono concorrere a formare questo Consiglio. Ma il

Consiglio vi sarà sempre. È impossibile che presso un tribunale vi sia un ceto di procuratori, il quale non formi corpo, non formi assemblea, e non possa rilasciare dei certificati.

Ma si soggiunge: questi certificati li chiedete voi al Consiglio di disciplina? Ma mentre proclamato da un lato la libertà dell'esercizio della professione di procuratore, volete voi che il certificato sia dato da quelli che sono già in possesso di questa professione? Essi escluderanno tutti i giovani d'ingegno, perchè vedranno in essi tanti rivali.

Quest'argomento ha una certa forza; ma non ne ha nessuna nè per me, nè per l'onorevole guardasigilli. Se quest'argomento avesse forza, bisognerebbe cancellare il numero secondo dell'articolo 38 del progetto ministeriale. In quell'articolo è detto che il Consiglio di disciplina sorveglia la condotta dei praticanti già ammessi, e se sono cattivi dà il suo avviso per espellerli.

Allora io credo che sia cosa più prudente, più ragionevole di fare quest'esame in via primordiale e d'impedire che uno entri per poi essere scacciato. Credo che tutte le misure di cautela sia bene di riunirle per impedire l'ammissione. Meno doloroso è il non essere ammesso in un corpo, che il vedersene scacciato.

Ad ogni modo se il Consiglio di disciplina è riconosciuto nel progetto ministeriale come imparziale per sorvegliare la condotta degli ammessi, per portare un avviso sopra questa condotta, egli deve essere riconosciuto come ugualmente imparziale per quell'avviso, che sarebbe richiesto dall'ufficio centrale, nel caso di ammissione.

Dirò di più: quando si tratta dell'ammissione, la capacità del candidato, i suoi talenti, la sua probità sono ancora incerti: ma quando invece è ammesso, quando ha due o tre anni di esercizio, allora dà a conoscere la sua capacità, ed allora sì che il Consiglio di disciplina può divenire più facilmente capace d'invidia, capace d'ingiustizia, e quest'invidia sarebbe mossa dall'attività spiegata, dai talenti dimostrati, dalla clientela guadagnata. Quest'invidia farà sì che allora si commetta l'ingiustizia, e allora sarà più facile che si commetta che prima.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Parmi che l'onorevole preopinante sia in errore sulle conseguenze del n° 2 dell'articolo 38.

In ogni caso può riservarsi la questione allorchè si tratterà di discuterlo, e se credono ne possono chiedere la soppressione.

DEFERRARI. Anzi, no.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Intanto da ciò non segue che per l'esercizio di un diritto si abbia a fare prova di buona condotta la quale, ripeto, sempre sino a prova contraria presumesi.

Del resto prego il Senato di avvertire che nessuno ha

risposto alle difficoltà di applicazione da me opposte ed alle gravi e pericolose conseguenze che dimostrai ne deriverebbero quando si muovesse una lite da colui che fosse stato respinto, ed egli deducesse capitoli per provare il contrario di quanto fosse scritto in un certificato meno favorevole, ed inoltre è fermo mio convincimento che noi leaderemo i principii di giustizia e di libertà senza che d'altra parte si riesca ad ottenere quell'intento a cui colla sua proposta mira l'ufficio centrale.

DI CASTAGNETTO. Io credo esservi grandissima differenza tra il procuratore costituito e quello non ancora costituito. Che il procuratore costituito debba dipendere dalla Camera di disciplina, non ci vedo inconveniente: quando un procuratore è costituito, gode di una riputazione, appartiene al suo corpo e deve dipendere dalla Camera di disciplina, ed ha molti maggiori mezzi di difendersi, che non ha il procuratore da eleggersi. Questo sicuramente può fare fede della sua moralità (ed io credo che fino ad un certo punto debba farne fede, e il paragrafo 3 dell'articolo 5 parmi sia a ciò sufficiente), ma non vorrei che dipendesse dal Consiglio di disciplina, come credo pure che sia difficile la prova che si chiede con un certificato del Consiglio delegato.

Questo potrebbe eseguirsi nei comuni piccoli, ma nelle città popolate sarebbe difficile che ciò sia, od almeno non presenti quella guarenza che noi desideriamo che sia una guarenza reale: sarebbe solamente una guarenza fittizia.

Nelle grandi città io credo sia preferibile l'obbligo di un certificato dell'ufficio di questura, ed amerei di preferenza un avviso del Ministero pubblico all'avviso del Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. Domando se l'ufficio centrale mantiene ancora la sua redazione.

SCLOPIS. L'ufficio pensa però di concentrare l'autorità di rilasciare questi certificati, e che quest'autorità sia commessa alla Camera di disciplina ove esiste, od all'assemblea di procuratori dove non esiste la Camera di disciplina.

PRESIDENTE. Leggerò la disposizione quale viene ora rimessa formolata dall'ufficio centrale:

« N° 8. Avere davanti alla Corte od al tribunale fatto fede di buona condotta, mediante avviso emesso dalla Camera di disciplina, od in difetto dall'assemblea dei procuratori. »

Metto ai voti la disposizione così concepita.

Chi vuole adottarla sorga.

(Dopo prova e controprova risultano 23 i votanti in favore e 26 quelli contro.)

(Il Senato rigetta.)

Stante l'ora tarda, il Senato s'intende convocato per domani alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.